
C I T T A' D I M E S A G N E

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE APERTURA E CHIUSURA DEI CAVI IN SEDE STRADALE

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO

E TECNICO

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30/12/2003 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 12/12/2008)

REV.00 Ottobre 2003

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Capo I - DISCIPLINA PER L'APERTURA E CHIUSURA DEI CAVI STRADALI.

Art. 1	Il Rilascio dell' autorizzazione	pag. 4
Art. 1/bis	Carattere delle autorizzazioni e sulle concessioni	pag. 5
Art. 1/ter	Carattere delle autorizzazioni e sulle concessioni	pag. 6
Art. 2	Aree di grande importanza ai fini del traffico	pag. 6
Art. 3	Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi	pag. 6
Art. 4	Cavi su strade di recente realizzazione o di recente bitumazione	pag. 7
Art. 5	Realizzazione di nuove strade	pag. 7
Art. 6	Occupazione temporanea di aree pubbliche	pag. 7
Art. 7	Riconsegna delle aree occupate	pag. 8
Art. 7/bis	Responsabilità ed oneri fino alla riconsegna delle aree I	pag. 8
Art. 8	Responsabilità ed oneri fino alla riconsegna delle aree II	pag. 9
Art. 9	Sulla continuità dei lavori	pag. 9
Art. 10	Interventi d'urgenza	pag. 9

Capo II – LAVORI IN DANNO RESPONSABILITA' SANZIONI.

Art. 11	Lavori in danno	pag. 10
Art. 12	Responsabilità	pag. 10
Art. 13	Accertamento delle infrazioni	pag. 10
Art. 14	Sanzioni	pag. 11
Art. 15	Modalità dei lavori	pag. 11
Art. 16	Modalità dei lavori	pag. 12
Art. 17	Sulla posa delle condutture ed impianti	pag. 12
Art. 18	Enti e Società	pag. 13
Art. 19	Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi	pag. 13
Art. 20	Efficacia del Regolamento	pag. 14

TITOLO II – DISCIPLINARE TECNICO

(DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RISPRISTINI DI STRADE IN GENERE)

Capo I – NORME GENERALI.

PREMESSA	A) Norme generali	pag. 16
Art. 1	Sull'ingombro delle aree pubbliche	pag. 16
Art. 2	Sull'incolumità pubblica	pag. 16
Art. 3	Rinterri	pag. 17
Art. 4	Ripristini	pag. 17
Art. 5	Danni	pag. 17
Art. 6	Cordoni e zanelle	pag. 17
Art. 7	Mantenimento della sagoma	pag. 17
Art. 8	Spostamento dei servizi	pag. 18
Art. 9	Mantenimento dell'accessibilità ed effetto sui terzi	pag. 18
Art. 10	Responsabilità	pag. 18
Art. 11	Sollevamento dell'Amm.ne da molestie e rivalse	pag. 18
Art. 12	Idoneità dei ripristini	pag. 18
Art. 13	Sagome	pag. 19
Art. 14	Attraversamenti	pag. 19
Art. 15	Segnaletica stradale e pubblicitaria	pag. 19
Art. 16	Inosservanze slittamento del termine di garanzia	pag. 19
Art. 17	Obblighi di osservanza	pag. 20

Capo II – NORMATIVA SPECIFICA.

Art. 1	Preparazione dello scavo	pag. 20
Art. 2	Scavo	pag. 20
Art. 3	Rinterro	pag. 21
Art. 4	Ripristini di strade	pag. 22
Art. 5	Ripristino di marciapiedi	pag. 23

	ELENCO DEI CONTROLLI DI MINIMA	pag. 25
--	--------------------------------	---------

Art. 1 Il Rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda rompere o manomettere il suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi, ecc.) per eseguire aperture temporanee o per installare servizi e costituire occupazioni del sottosuolo e/o soprasuolo con condutture, impianti e similari o quanto altro, deve preventivamente avanzare istanza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed il diritto, in quanto dovuto, di concessione per le occupazioni permanenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti comunali.
2. L'istanza deve essere sottoscritta, secondo la forma di legge, oltre che dal soggetto richiedente anche, se possibile, dal soggetto o impresa che materialmente opera la rottura o manomissione del suolo, e dovrà contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità del richiedente, nonché del soggetto di cui in precedenza, della loro residenza o domicilio e la reperibilità telefonica in caso di necessità;
 - b) La località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite:
 - 3.2.3. stralcio planimetrico della Città con l'indicazione del tratto della via o della Piazza interessata dai lavori;
 - 4.2.4. lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine cavo;
 - 5.2.5. indicazione del tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze.
 - c) Profondità del cavo che deve essere comunque non inferiore a quanto necessario per il rispetto del successivo Art.17.
 - d) Data del probabile inizio dei lavori.
 - e) Il nominativo delle Imprese che eseguiranno il lavoro.
 - f) L'impegno esplicito di eseguire i ripristini secondo i termini di cui al Disciplinare Tecnico.
 - g) Lo scopo dei lavori stessi.
 - h) La previsione della durata dei lavori.
 - i) L'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le norme del presente Disciplinare Amministrativo e Tecnico.
3. L'Amministrazione valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato dei suoli e sia in relazione al pubblico interesse. Inoltre alla stessa compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse.
4. Non sarà concessa l'autorizzazione per imprese che abbiano già in passato in più occasioni determinato per incuria o negligenza danni al patrimonio pubblico e/o a terzi, o che non abbiano ripetutamente osservato le disposizioni del presente Disciplinare.
5. Nei casi urgenti i funzionari e gli agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione ed i relativi lavori; salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
6. L'autorizzazione viene rilasciata alle Società, Enti o privati aventi titolo.
7. L'istanza deve essere corredata dal versamento di € 26,00 per diritto di istruttoria.

8. Ottenuta l'autorizzazione, il titolare potrà manomettere il suolo pubblico attenendosi a tutte le condizioni che gli fossero eventualmente imposte. A spese ed a responsabilità del richiedente sono le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi che possa essere motivo di danni a terzi.

Art. 1 /bis (Carattere delle autorizzazioni e sulle concessioni)

1. Le aperture temporanee del suolo pubblico, in quanto costituenti occupazioni del sottosuolo (ad es. per installarvi impianti) rientrano nel regime delle concessioni di cui al comma 1. del precedente Art.1. In tal senso il rilascio dell'autorizzazione equivale a concessione per cui l'Ente richiedente rimane responsabile civilmente e penalmente di ogni danno derivante a terzi o al patrimonio pubblico e privato comunque imputabile all'esercizio della Concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ovvero sino alla riconsegna del sottosuolo ormai libero da impianti e/o manufatti. Analogamente vale per le istanze finalizzate ad interventi manutentivi e/o sostitutivi, in quanto rientranti nell'esercizio di concessione precedentemente costituita.
2. Il concessionario è tenuto, anche se non specificatamente indicato nel presente, all'adozione di tutte le cure, i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i controlli necessari alla conservazione della cosa pubblica e privata per tutta la durata della concessione, in modo da riconsegnare le aree ed i sottosuoli secondo lo "status quo ante".
3. Ha l'obbligo di assicurare, sotto la sua piena e totale responsabilità, l'uso delle aree e dei sottosuoli in condizioni di sicurezza e di funzionalità sollevando l'Amministrazione concedente da ogni molestia o rivalsa.
4. Sono a suo carico il risarcimento dei danni a terzi o al patrimonio pubblico, così come il ristoro delle spese tecniche e legali e di giudizio derivanti eventualmente all'Amministrazione, causati sia durante la Concessione o anche dopo l'ultimazione dei lavori e derivanti da inconvenienti verificatisi in seguito dei lavori.
5. Ogni intervento per lavori di qualsiasi natura deve pertanto essere eseguito a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica e sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
6. Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale e dall'Ufficio Lavori Pubblici, Viabilità e Traffico, nel contempo garantiti gli accessi e servitù di passaggio dei privati terzi.
7. L'area pubblica interessata dai lavori dovrà essere totalmente ripristinata ivi compreso le pavimentazioni, i servizi, le segnaletiche verticali ed orizzontali e quanto altro esistente. Dovrà essere assicurata la buona conclusione dei lavori ed il rispetto del disciplinare tecnico mediante il controllo esercitato da tecnici di fiducia del concessionario e presentando ricorso ad Imprese di comprovata esperienza e capacità.
8. Di quanto sopra sarà fornita al concedente apposita documentazione consistente nei certificati sulle prove di minima sui materiali o dei certificati di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori dell'Ente. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione di eseguire propri controlli e/o verifiche sul rispetto del presente Regolamento. Dovranno essere rispettate le norme di cui al D.L.G. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

9. I Concessionari del sottosuolo dovranno sempre a tutte loro spese, spostare, rimuovere, innalzare od abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori municipali e per qualsiasi altra esigenza occorrente al Comune di variare l'andamento di tali opere per motivi di pubblico interesse.
10. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che eventualmente potrebbero subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti e di privati per effetto di lavori stradali eseguiti anche per suo conto o per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo, o per frane eventuali o per manomissioni e simili.
11. Per l'installazione di nuovi servizi, ovvero per l'esercizio della concessione (occupazione permanente del pubblico sottosuolo) è dovuto il canone annuo di € 1,00 al metro lineare di canalizzazioni.
12. Per le occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è dovuta la somma forfettaria di € 600,00 una tantum.

Art. 1 /ter (Registro delle autorizzazioni e sulle concessioni)

1. In apposito registro l'Amministrazione dovrà provvedere a registrare il giorno di inizio e la data presunta e poi quella definitiva di fine lavori, con la indicazione del luogo dell'intervento, dell'Ente o privato richiedente e della Ditta esecutrice.
2. Tale registrazione è necessaria per risalire con rapidità ad eventuali responsabilità in caso di danni a terzi.

Art. 2 (Aree di grande importanza ai fini del traffico)

1. Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico, oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere avanzata almeno 60 (sessanta) giorni prima del tempo dell'esecuzione.
2. E' in facoltà dell'Amministrazione stabilire l'ordine di successione dell'apertura dei cavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.

Art. 3 (Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al versamento del diritto di istruttoria, anche al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Tale deposito viene costituito a garanzia del pagamento del conto dei lavori da eseguirsi in danno per mancata osservanza del presente Disciplinare. Sarà quindi computato per far fronte all'eventuale rifacimento del ripristino per cedimento del rinterro sottostante, dell'eventuale trasporto d'Ufficio delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, di danneggiamenti di qualsiasi genere alle opere comunali, e per qualsiasi altra spesa resasi necessaria in dipendenza delle lavorazioni.
3. Il deposito cauzionale sarà svincolato dopo 60 gg. dalla riconsegna delle aree interessate dai lavori. La riconsegna è subordinata alla verifica del rispetto del presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo come indicato negli articoli seguenti.

Art. 4 (Cavi su strade di recente realizzazione o di recente bitumazione)

1. Quando è prevista la rottura del suolo pubblico in sedi stradali, la cui pavimentazione sia stata eseguita da non più di un anno dalla data della richiesta, o trattasi di nuova strada eseguita da non più di due anni, il ripristino dovrà essere esteso all'intera carreggiata.
2. Per le rotture eseguite sui marciapiedi di qualsiasi genere, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

Art.5 (Realizzazione di nuove strade)

1. Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale alla generale sistemazione della pavimentazione di una strada nuova o già esistente, se ne darà tempestivamente notizia, anche a mezzo stampa, affinché gli enti esercenti pubblici servizi, ed ogni altro interessato, possano giovare dell'occasione per effettuare lavori attinenti le canalizzazioni e/o gli impianti.
2. A tal fine, le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso stesso.
3. Salvo casi imprevedibili o di assoluta e riconosciuta urgenza da parte dell'Amministrazione Comunale, non sarà accordata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale entro un anno dalla ultimazione dei lavori stradali sopra indicati.
4. I ripristini saranno eseguiti a mente del precedente Art. 4.
5. La rimozione o modificazione o riparazione dell'utenza deve essere eseguita previo accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale competente e senza intralcio o pregiudizio per il buon e sollecito corso dei lavori comunali.
6. Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessati dai lavori comunali, deve essere eseguito, a cura e spese del proprietario dell'utenza, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, occorrendo con muratura o calcestruzzo e restando in ogni caso il proprietario dell'utenza responsabile dei danni derivanti alle opere di pavimentazione ed accessorie da successivi assestamenti per un periodo non inferiore a due anni.

Art.6 (Occupazione temporanea di aree pubbliche)

1. Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato, l'interessato avrà diritto a corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo effettivo, sempreché trasmetta agli organi comunali il relativo verbale di ultimazione lavori.
2. Ai fini del precedente capoverso, il periodo di effettiva occupazione sarà computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, dal giorno di decorrenza della licenza al giorno di ultimazione lavori compreso.
3. L'ultimazione dei lavori non esclude le responsabilità del richiedente come indicate dal presente Disciplinare. Infatti permangono sino alla riconsegna delle aree interessate dai lavori come disciplinato nel seguito.

Art.7 (Riconsegna delle aree occupate)

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori. L'U.T.C., nel più breve tempo possibile, constata l'ultimazione e verifica il rispetto del Disciplinare Tecnico-Amministrativo, previo sopralluogo con il responsabile dei lavori. Per la suddetta verifica in contraddittorio, il titolare della autorizzazione é tenuto a prendere apposito contatto con il funzionario dell'U.T.C. preposto e a predisporre i mezzi, compreso quello di trasporto, per il sopralluogo.
2. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, l'ultimazione s'intende accertata anche senza verifica da parte dell'U.T.C., quando, nel rispetto del comma precedente, il funzionario comunale non si è potuto rendere disponibile.
3. Dalla data di accertamento della ultimazione o dopo 60 giorni dalla comunicazione, qualora non siano già state accertate infrazioni ai sensi dell'Art.16 del Disciplinare Tecnico, decorrono i termini di cui al comma 1 lett. a) della "*Premessa*" del Disciplinare Tecnico stesso; in mancanza i lavori continueranno ad essere ritenuti ancora in corso.
4. La riconsegna delle aree pubbliche occupate dai lavori avverrà al termine del periodo di garanzia suddetto (due anni), eventualmente dilazionato ai sensi dell'invocato art.16 del Disciplinare Tecnico.
5. La consegna sarà subordinata al verificato rispetto delle norme del presente Disciplinare Amministrativo ed avverrà al più presto possibile, tramite sopralluogo dell'U.T.C. con il responsabile dei lavori e con le modalità indicate per la verifica dell'ultimazione dei lavori. Superati 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia, la riconsegna delle aree pubbliche al Comune sarà ritenuta automaticamente avvenuta, purché il titolare della autorizzazione abbia provveduto ad avanzare istanza di consegna alla scadenza dei termini suddetti.
6. Con la presa in consegna cessano le responsabilità del richiedente in merito all'occupazione temporanea del suolo pubblico. (vedi Art.7/bis ed Art.8).
7. Restano comunque impregiudicati le responsabilità per vizi occulti nelle lavorazioni di ripristino e quelle generali derivanti dall'esercizio della Concessione di cui all'Art.1/bis. Queste ultime decadranno con la riconsegna del sottosuolo per cessata occupazione del medesimo, come ad es. per spostamento d'impianti in altro sito.

Art. 7/bis (Responsabilità ed oneri sino alla riconsegna delle aree)

1. Sino alla presa in consegna del lavoro da parte del Comune, é a carico esclusivo del titolare dell'autorizzazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune, il perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Disciplinare, nonché la correlativa responsabilità, nei confronti del Comune e di qualunque terzo, per qualsiasi titolo o motivo.
2. Sino a che non sia stata constatata da parte dell'U.T.C. la regolarità dei lavori, anche sulla scorta dei certificati delle prove di minima (vedi Disciplinare Tecnico) o del certificato di re-

golare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori del richiedente, e sino a che, inoltre, non sia stato eseguito il ripristino della pavimentazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni ed i ripari e rispondere degli inconvenienti e dei danni causati e dipendenti dalle precarie condizioni dei tratti di pavimentazione manomessa.

Art.8 (pari oggetto dell'Art.precedente)

1. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sul cavo a causa dei lavori da essi eseguiti, anche dopo il ripristino della pavimentazione stradale, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare Tecnico.
2. Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione di apertura del suolo dovrà essere continuativo qualunque sia la natura e lo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto dall'autorità comunale.
3. Di norma, quando non sia diversamente prescritto, saranno costruite passerelle pedonali in numero di almeno una ogni 25mt.
4. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di condurre i lavori sbatacchiando le pareti degli scavi se necessario, applicando le segnalazioni prescritte ed applicando tutte le cautele necessarie per salvaguardare la pubblica incolumità. Dovranno inoltre condurre i lavori in modo da non danneggiare i preesistenti impianti interrati a chiunque appartenenti.

Art.9 (Sulla continuità dei lavori)

1. In tutti i casi in cui, a giudizio motivato della Civica Amministrazione, sia ritenuto necessario, in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato anche alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con congruo numero di mezzi e personale e con la determinazione di un termine per la riconsegna al Comune del pubblico suolo.
2. Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte. In questo caso, il suolo pubblico deve di giorno, rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo e gli scavi devono essere convenientemente riempiti e coperti in modo da permettere il traffico, in modo continuo e regolare.
3. In caso di lavoro notturno devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.
4. In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, a tutte spese dell'intimato e senza pregiudizio di altri diritti del Comune ai sensi di Legge e del presente Disciplinare.
5. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti per quanto possibile senza che sia necessaria la chiusura della strada al traffico, gli oneri relativi alla sicurezza dovranno essere a carico dell'Impresa.

Art.10 (Interventi d'urgenza)

1. Per le rotture o manomissioni, la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l'incolumità privata o l'incolumità pubblica, ovvero una situazione di grave pregiudizio per il traffico, il richiedente l'autorizzazione può, salvo il nulla-osta di cui al comma successivo, procedere alla rottura, a condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando di Polizia Municipale con le indicazioni essenziali di cui all'art. 1 comma 2 e fermo restando l'obbligo di richiedere nei modi e con le formalità previsti dagli articoli precedenti, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Comando di Polizia Municipale, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente la provvisoria "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, nullaosta ai fini della viabilità.
3. Copia della segnalazione del richiedente l'autorizzazione e copia del nulla-osta del Comando di Polizia Urbana vengono tempestivamente trasmesse al competente Ufficio Tecnico Comunale, che cureranno l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

LAVORI IN DANNO: RESPONSABILITA', SANZIONI

Art. 11 (Lavori in danno)

1. La liquidazione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni o di quegli altri elementi che il Comune fosse stato costretto ad eseguire in danno, sarà fatta a cura dell'U.T.C. in base all'elenco prezzi e al Capitolato Speciale di Appalto di manutenzione stradale (al lordo di eventuali ribassi d'asta). Per lavori non contemplati dal Capitolato ed Elenco Prezzi dell'U.T.C., la liquidazione sarà fatta in base alle fatture delle Imprese o in base a liste in economia. Le somme così ottenute, così come quelle derivanti dai contratti di manutenzione, saranno incrementate del 15% per spese generali e tecniche.
2. Il conto sarà inviato al titolare dell'autorizzazione il quale dovrà provvedere al pagamento nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'importo sarà prelevato dal deposito cauzionale se sufficiente, e in caso contrario recuperato coattivamente.

Art. 12 (Responsabilità)

1. Il rilascio dell'autorizzazione, quali che siano le norme in essa contenute; non impegna in alcun modo la responsabilità del Comune e dei suoi funzionari per qualsiasi danno causato dai lavori, restando unico responsabile il titolare dell'autorizzazione in solido con l'Impresa, e ciò, sia al momento dell'esecuzione dei lavori, sia anche in seguito quando dipendessero dai lavori effettuati.
2. Il rispetto delle disposizioni impartite dal Comando della Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LLPP non comporta l'esclusione delle responsabilità del titolare della autorizzazione ed in solido dell'Impresa esecutrice in materia di sicurezza della

pubblica incolumità e di prevenzione infortuni; così come nel caso di mancato riscontro alla richiesta delle suddette disposizioni.

Art. 13 (Accertamento delle infrazioni)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.L.G. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) I funzionari dell'U.T.C. e gli Agenti di Polizia Municipale faranno osservare le disposizioni del presente Disciplinare e, nel caso di inosservanza, sono autorizzati, ove necessario, a procedere ad elevare verbale di contravvenzione.
2. L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni penali conseguenti alle predette contravvenzioni, si riserva il diritto di ritirare le autorizzazioni e di provvedere d'ufficio a spese dei titolari delle stesse.

Art. 14 Sanzioni

1. Ai sensi del citato D.L.G. n° 285/1992, le infrazioni al presente Disciplinare Amministrativo sono punite con ammende da € 517,00 a € 2.066,00.
2. Per le infrazioni più lievi, ed in ogni caso non costituenti motivo di pericolo per la pubblica incolumità, nel caso di oblazione entro 10 giorni, l'Amministrazione potrà ridurre le ammende sino a € 258,50. Appartengono a questa categoria le infrazioni del tipo: Mancata apposizione sui luoghi delle lavorazioni dei cartelli indicatori dell'Ente concessionario e dell'Impresa esecutrice, mancata osservanza degli accorgimenti in materia di sicurezza stradale ecc.
3. Nel caso di inizio delle lavorazioni senza preventiva autorizzazione, si applicherà la sanzione massima di € 2.066,00, e nel caso di reiterata violazione sarà inoltrata denuncia per danneggiamenti.
4. Per gli Enti che abbiano già in precedenza contestato il diritto di rivalsa della P.A. o, comunque, assunto atteggiamenti processuali diretti a sottrarsi agli obblighi derivanti dal presente regolamento, le ulteriori eventuali concessioni e/o autorizzazioni non saranno rilasciate e/o sospese sino a che l'Ente non receda da siffatto comportamento liberando l'Amministrazione da ogni molestia o rivalsa.

MODALITA' DEI LAVORI

Salvo quanto altro più specificatamente e dettagliatamente indicato dall'allegato Disciplinare Tecnico dei lavori, questi dovranno essere eseguiti nel rispetto degli articoli seguenti.

Art.15 (Modalità dei lavori)

1. Nell'eseguire i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, si devono adottare tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti; l'esecuzione è subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale potrà prendere

in tema di circolazione stradale tramite il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico – Servizio LLPP.

2. I lavori dovranno essere condotti con la maggior cura possibile, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti, in specie a quelli relativi ai pubblici servizi.
3. In particolare si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000, n° 145 e dal Capitolato Speciale di Appalto per le opere stradali, idrauliche e di Pubblica Illuminazione; nonché le disposizioni in merito impartite dal locale Regolamento Edilizio.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati.
5. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità possono essere imposte di volta in volta dalla Civica Amministrazione a suo insindacabile giudizio compresa la sospensione dei lavori.
6. Sui lavori devono essere poste le segnalazioni del nominativo dell'Ente e/o privato titolare dell'autorizzazione, dell'Impresa esecutrice, del responsabile dei lavori nonché del responsabile della sicurezza ai sensi del D.L.G. 494.

Art.16 (Modalità dei lavori)

1. Al fine di arrecare minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa con idonea attrezzatura (macchina tagliafalfo) o secondo le indicazioni del Disciplinare.
2. L'U.T.C. potrà disporre cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.
3. Nel caso di altre pavimentazioni, ubicate al di sotto del manto di usura, si dovrà provvedere al loro ripristino, onde ricostituire lo "status quo ante".

Art.17 (Sulla posa della condutture ed impianti)

1. Tutte le condutture di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di cm. 80 (ottanta), misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso delle condutture.
2. Nel caso di aperture su suoli pubblici non ancora urbanizzati, ove cioè non esistano i manufatti stradali; le quote del futuro calpestio saranno richieste al competente U.T.C.
3. Nel caso di massima urgenza dei lavori e sussistano le condizioni di cui al comma precedente, le condutture dovranno essere collocate ad una profondità minima di 100 cm. dalla quota più bassa del piano di campagna o di 80 cm. dall'intradosso dei cordoli di marciapiede qualora esistenti o dall'intradosso delle soglie dei fabbricati.
4. E' rimessa all'Amministrazione la facoltà di prescrivere una maggiore profondità di quella stabilita dal 1° comma del presente articolo.
5. L'Amministrazione Comunale, in coerenza dell'Art.1/bis, ha il diritto di chiedere l'applicazione della norma di cui al precedente comma anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni qual volta il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di

grande riparazione di strade o di tratto di strada e di impianti e servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogni qualvolta l'Amministrazione ravvisi la insufficienza, rispetto l'intensità del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, con la conseguenza di rotture pregiudizievoli alla conservazione del demanio stradale ed alla circolazione.

6. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto dal richiedente alla collocazione alla profondità di cui ai commi precedenti o come sopra determinato dall'Amministrazione e con espressa malleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.
7. Tutti i Concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa, comunque, derivare danno al Comune o a terzi.
8. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.
9. Di tale onere sono sollevati solo quando il Comune, per lavori stradali di ordinaria manutenzione, vari la quota dei calpestii. In tal caso il Comune provvederà in proprio o a sue spese richiedendo al concessionario il ripristino del mantenimento a raso.
10. E' in facoltà del Comune avvertire per iscritto, o a mezzo stampa, in caso di lavori da eseguirsi sulle aree pubbliche, escluso quelli di cui al comma precedente, i concessionari perché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo o affioranti, alla nuova situazione delle strade, piazze, marciapiedi o aree pubbliche.
11. Le condutture e gli impianti dovranno essere collocati in modo che, planimetricamente, richiedano la minor rottura possibile delle aree pubbliche e quanto più possibile lungo i bordi delle carreggiate evitando d'interessare le zone centrali delle carreggiate.
12. Gli attraversamenti dovranno essere ridotti al minimo ricorrendo, quanto più è possibile, a cunicoli o a tecnologie di posa non richiedenti aperture per tratti di breve lunghezza.

ENTI E SOCIETA'

Art. 18

1. Gli Enti e Società che gestiscono servizi pubblici dovranno far conoscere i loro programmi di interventi sul suolo pubblico entro 6 mesi di anticipo sull'esecuzione dei lavori.
2. In ogni caso, escludendo gli interventi di piccola ed urgente manutenzione in quanto non programmabili, gli Enti dovranno far conoscere i rispettivi programmi di lavori anno per anno nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Sarà facoltà dell'Amministrazione portare a conoscenza degli utenti del sottosuolo la richiesta di cui al comma 1, di chiedere loro se intendono eseguire nella medesima zona, lavori di posa di nuovi impianti o di sostituzione di quelli esistenti.
3. In caso affermativo gli utenti possono provvedervi uniformandosi alle norme del presente Disciplinare Amministrativo.
4. Per mesi 18 (diciotto) dalla data del permesso rilasciato con le modalità di cui al comma precedente o dalla risposta negativa, non può essere più autorizzata nella zona alcuna rottura per la posa di nuovi impianti o per la sostituzione di quelli esistenti, salvo quanto previsto dai precedenti Articoli 1/bis e 17 o per gli interventi di somma urgenza di cui all'Art.10.

Art 19 (Deposito cauzionale ed assicurazione verso terzi)

1. Quando i richiedenti l'autorizzazione sono gli Enti e le società che gestiscono i servizi pubblici, a richieste degli stessi, il deposito cauzionale può essere trasformato in una somma annua che forfettariamente viene calcolata a fronte di tutte le lavorazioni a farsi nel periodo. L'importo verrà stimato dall'U.T.C. sulla base del programma annuale di cui all'Art.18.
2. Il computo verrà eseguito sulla base di quanto indicato dall'art.3.
3. Salvo gli aggiornamenti dovuti per l'accresciuto costo delle opere, il canone annuo sarà da integrarsi di quelle somme non versate al Comune per lavori in danno o per ammende, ecc.
4. Il mancato aggiornamento o la non sopravvenuta integrazione del canone sarà motivo ostativo al rilascio delle autorizzazioni.
5. Analogamente vale per le assicurazioni verso terzi di cui all'Art.3, per quanto attiene il suo carattere annuale.

Art.20 (Efficacia del Regolamento)

1. Per gli Enti e Società di cui ai precedenti articoli il presente Regolamento, debitamente deliberato ed approvato secondo le procedure di Legge, avrà efficacia solo dopo 6 (sei) mesi dalla sua notificazione alle figure giuridiche predette.
2. Nelle more gli Enti e Società dovranno uniformarsi alle disposizioni dei Disciplinari già in vigore.

DISCIPLINARE TECNICO

DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI DI STRADE IN GENERE

Premessa

Il presente Disciplinare ha lo scopo di dettare le prescrizioni di minima per l'apertura di cavi ed il loro ripristino. Resta pertanto intatta la responsabilità del titolare della autorizzazione sulle modalità del lavoro eseguito a regola d'arte sulla sede stradale.

I) Allo scopo il titolare fornisce totale garanzia, per la durata di due anni dalla ultimazione dei lavori, sulle sovrastrutture e sulla chiusura dei cavi, secondo il Disciplinare Amministrativo e secondo le modalità nel seguito indicate.

II) Il titolare eseguirà in proprio i cavi ed i ripristini, sotto il proprio controllo e responsabilità, dirigendone autonomamente i lavori con personale di fiducia. Potrà pertanto, se lo ritenga opportuno, introdurre nel contratto d'appalto le presenti norme, dovendo comunque rispondere verso il Comune concedente della buona esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà fornire all'Ente concedente i certificati attestanti il rispetto delle norme CNR e la qualità dei materiali impiegati, e/o attestazione di idoneità (certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L.) emessa dal personale incaricato dei controlli.

III) Dovrà tempestivamente comunicare l'inizio dei lavori al fine di consentire, all'Ente concedente, l'eventuale riprogrammazione dei propri lavori sulle stesse sedi stradali.

Il presente Disciplinare è articolato in tre fasi:

- Norme generali
- Normativa specifica
- Elenco delle prove di minima per il controllo della qualità dei materiali e della stesa.

IV) Le prove di minima sono inderogabili solo per cavi aventi sviluppo non inferiore a 500 ml.

A) Norme generali

Ferme restando le disposizioni del Disciplinare Amministrativo, le manomissioni delle sedi stradali sono autorizzate soltanto alle seguenti condizioni:

Art.1 (Sull'ingombro delle aree pubbliche)

1. I lavori dovranno essere eseguiti operando solo nella zona interessata e comunque, se necessario, non oltre la metà delle sedi stradali onde assicurare il normale svolgimento del traffico veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed attrezzi.

Art.2 (Sulla incolumità pubblica)

1. Dovrà essere adottata segnaletica di pericolo, direzione ed indicazione sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare (a norma del vigente codice stradale, del Regolamento Edilizio e delle norme di cui ai Decreti Legislativi

n° 626/94 e 494/96 e successive modifiche ed integrazioni) ed impiegando personale che disciplini la circolazione. A tal fine potrà richiedere disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal Comando di Polizia Urbana e dall'Ufficio Tecnico – Sezione LLPP con i quali il personale addetto ai lavori prenderà preventivi contatti. Gli orari delle lavorazioni dovranno rispettare il Regolamento di Polizia Urbana ai fini della tutela dai rumori molesti. Il mancato riscontro alla richiesta di disposizioni non esime in ogni caso la responsabilità congiunta dell'Ente e dell'Impresa. E' richiamato l'Art.12 del Regolamento Amministrativo.

Art.3 (Rinterri)

1. Nei lavori di rinterro dei cavi, dovrà provvedersi alla compattazione meccanica mediante mezzi idonei costipanti (piastra vibrante o altro), a strati successivi non superiori a cm.30 e fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità Proctor-Mod. compresa umidificazione, impiegando idonei materiali con esclusione di quelli argillosi.

Art.4 (Ripristini)

1. Il ripristino delle sovrastrutture dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, mediante il rifacimento totale delle stratificazioni rimosse nell'ordine della loro costituzione, quand'anche esistessero altre pavimentazioni sotto il manto bituminoso (ossatura, massicciata, pietrisco, eventuale pavimentazione preesistente, manto e tappeti bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). Il ripristino dovrà garantire l'uniformità di resistenza dell'intera sede stradale (fondazione e pavimentazione), inoltre i manti bituminosi saranno stesi con macchine finitrici e cilindri con compressore.

Art.5 (Danni)

1. Se con l'impiego di mezzi meccanici si dovessero verificare danni alla pavimentazione stradale fuori tracciato, si dovrà provvedere al loro ripristino con tutte le modalità di cui al precedente Art.4.

Art.6 (cordoni e zanelle)

1. I cordoni, le zanelle ed i basolati interessati dai lavori dovranno essere rimossi in corrispondenza degli attraversamenti, risituati previa rilavorazione o sostituiti, in caso di rottura, su sottofondo costituito da cm. 15 di pietrisco calcareo e cm.20 di cls. dosato a 2.5 ql. di cemento, con sugellatura dei giunti mediante malta fine cementizia.

Art.7 (Mantenimento della sagoma)

1. Sino al completo consolidamento della carreggiata e dei marciapiedi, periodicamente, dovranno essere ricaricati gli eventuali avvallamenti e cedimenti che dovessero manifestarsi, finché il fenomeno non si sarà esaurito definitivamente. Si dovrà aver cura di evitare risalti o

cordonature d'asfalto, garantendo il perfetto piano al manto d'asfalto, come dovrà presentarsi all'atto della riconsegna delle aree alla Amministrazione concedente.

Art.8 (spostamento dei servizi)

1. Si dovrà provvedere, a propria cura e spese, secondo il Disciplinare Amministrativo, allo spostamento di tutte le opere entro e fuori terra del titolare della concessione di sottosuolo, a richiesta di questa civica Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

Art.9 (Mantenimento delle accessibilità ed effetto sui terzi)

1. Dovranno essere adottate tutte le misure e cautele atte a garantire la pubblica e privata incolumità evitando difficoltà al funzionamento delle attività degli esercizi prospicienti e comunque contermini ai lavori. Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, quantunque private ed alle proprietà pubbliche e private in genere, nonché dovranno essere salvaguardati gli altri impianti (idrici, elettrici, telefonici, fognanti, ecc.. a chiunque appartenenti), le segnaletiche stradali e pubblicitarie e l'ambiente in senso lato in quanto coinvolto dalle lavorazioni.

Art.10 (responsabilità)

1. Rimane esplicitamente stabilito che il titolare della autorizzazione dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spese e, pertanto, resterà responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente autorizzazione, restando di conseguenza completamente sollevata questa Amm.ne Com.le, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

Art. 11 (Sollevamento dell'Amministrazione da molestie e rinvase)

1. L'Amministrazione comunale, con i suoi dipendenti, dirigenti e funzionari, sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, civile e penale, che per dato e per fatto della concessione rilasciata, potesse provenire da terzi, intendendosi che l'autorizzazione stessa viene assentita senza pregiudizio di terzi. Qualora il titolare della concessione mostri nei fatti comportamento tale da vanificare il disposto del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di sottosuolo o di non concedere ulteriori autorizzazioni sino alla eliminazione della molestia precedente. Si richiama l'ultimo comma dell'Art.14 del Disciplinare Amministrativo.

Art.12 (Idoneità dei ripristini)

1. I lavori di ripristino dovranno essere assistiti e controllati da personale tecnico di fiducia del titolare della autorizzazione e la loro idoneità dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. eventualmente, ai sensi dell'ultimo comma delle premesse, suffra-

gato da certificati emessi da Laboratorio autorizzato con D.M. LL.PP. ai sensi della Legge n°1086 e successive integrazioni e modificazioni

2. Le prove di minima sono elencate al successivo allegato A) del presente Disciplinare Tecnico.
3. Il certificato di regolare esecuzione dovrà, tra l'altro, fare specifico riferimento all'osservanza delle norme di cui al presente Disciplinare Tecnico.

Art. 13 (Sagome)

1. I ripristini delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi non devono alterare o modificare i profili e le sagome stradali sia longitudinalmente che trasversalmente.

Art. 14 (Attraversamenti)

1. Gli attraversamenti vanno ripristinati con particolare cura in modo da non costituire ostacolo, per cui i ripristini devono essere sufficientemente allargati onde evitare sobbalzi ai veicoli in transito. In ogni caso l'allargamento minimo non deve essere inferiore ad 1,5 volte la larghezza del cavo richiesto.

Art.15 (Segnaletica stradale e pubblicitaria)

1. Le segnaletiche per la circolazione, sia verticali che orizzontali vanno opportunamente ripristinate se interessate dalle lavorazioni autorizzate; analogamente vale per le insegne pubblicitarie. In sostanza il manufatto stradale, inteso come sistema, va riportato allo "status quo ante".

Art.16 (Inosservanze, slittamento del termine della garanzia)

1. L'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente Disciplinare Tecnico-Amministrativo, o delle regole dell'arte, il verificarsi di eventuali danni alle opere stradali interessate dai cavi stessi, o l'accertamento di irregolarità del piano stradale in corrispondenza dei cavi ripristinati, costituiscono obbligo per il titolare della autorizzazione a provvedere con immediatezza al ripristino o ai provvedimenti necessari alla rimozione delle cause del degrado
2. Lo scorrere del periodo di garanzia, di cui al comma 1 delle premesse del presente Disciplinare, viene interrotto all'atto degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo, per cui il termine viene consequenzialmente spostato decorrendo nuovamente il periodo dalla data dell'accertata eliminazione dell'irregolarità.
3. In caso di inottemperanza al presente articolo, o di mancato intervento da parte del titolare entro 15 gg. dalla segnalazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima provvederà in proprio in danno dell'Ente o privato esecutore dei cavi, senza ulteriori preavvisi.
4. Nei casi in cui le suddette irregolarità costituiscano pericolo alla pubblica incolumità ed alla circolazione, ad insindacabile giudizio dell'U.T.C., quest'ultimo è autorizzato ad intervenire, senza preavviso, effettuando interventi minimi atti a rimuovere il pericolo. Di ciò sarà data

notizia al titolare della autorizzazione, affinché provveda, ai sensi del presente Disciplinare, ad eliminare il degrado e le sue cause.

Art. 17

1. Gli articoli precedentemente elencati dovranno essere comunque rispettati anche qualora in contrasto con la normativa di dettaglio di seguito trascritta.

B) Normativa specifica

Art.1 Preparazione dello scavo:

1. Si procederà alla segnalazione di tutti quei servizi che possono interessare lo scavo, di norma mediante gesso o polvere di gesso o altro a seconda del tipo di pavimentazione.
2. Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà al taglio del manto e della fondazione con martello pneumatico o meglio con macchine continue (clipper o coltelli) a seconda della convenienza tecnica ed in ogni modo eseguendo un taglio a spigolo vivo ed ad andamento perfettamente lineare per consentire il perfetto ripristino, ed avente larghezza minima pari a 1,5 volte la larghezza dello scavo.
3. Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in lastricato calcareo, in piastrelle di cemento o di asfalto, ecc., quand'anche sottoposte al manto bituminoso, si procederà alla demolizione manuale o con martello pneumatico della pavimentazione ed all'accatastamento di quei materiali reimpiegabili per il successivo ripristino, con l'obbligo della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque danneggiati, con altrettanto materiale nuovo avente le medesime caratteristiche e dimensioni. Tale obbligo é esteso anche alle zone limitrofe agli scavi, con l'accorgimento d'inserire idonei cunei di ferro tra le lastre per assicurare la tenuta della pavimentazione smossa dalle lavorazioni.

Art.2 - Scavo

1. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici discontinue a cucchiaio rovescio escludendo però, per salvaguardare la pavimentazione esistente, l'impiego di mezzi cingolati non attrezzati per operare su strade asfaltate. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quei tratti nei quali si é accertata l'assenza di servizi. Gli scavi verranno invece eseguiti a mano in tutti quei tratti ove comprovate esigenze tecniche lo richiederanno e comunque sempre in prossimità degli attraversamenti di servizi.
2. Le dimensioni delle sezioni di scavo corrisponderanno di norma alla sezione minima necessaria. Per terreni poco consistenti o zone di riporto si provvederà ad operare puntellature, sbadacchiature e per casi particolari anche a tutta cassa.

3. Gli scavi a mano o a macchina, relativi alla formazione di nicchie per le prese di derivazione all'utenza o per la connessione delle varie tratte di condotta, saranno di dimensioni adeguate alle reali necessità.
4. Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari diurne e notturne, costituite da appositi cavalletti, cartelli e fanali. Ad integrazione verrà posta adeguata segnaletica, preavvisante dei lavori in corso, a distanza adeguata dalle lavorazioni.
5. In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto, in tutti quei casi per i quali sarà necessario, in accordo con i competenti uffici comunali, verranno posti in opera semafori mobili provvisori o si ricorrerà alla prestazione di personale che svolge compiti di moviere.
6. (contenimento dei disagi al traffico ed all'ambiente) Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non verranno lasciati contemporaneamente aperti tratti di scavo di lunghezza superiore a 300 mt. e comunque in presenza di specifiche esigenze, l'attraversamento e la lunghezza degli scavi saranno concordati con l'U.T.C.
7. Sempre per il medesimo scopo, gli scavi per attraversamenti di strade saranno eseguiti, in accordo con le competenti Autorità e con il seguente ordine di preferenza:

1.1.1. A mezzo trivella:

A cielo aperto

- Interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata;
- Interessando tutta la carreggiata, ma assicurando la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio e passerelle;
- Interessando tutta la carreggiata e deviando il traffico su strade adiacenti. Gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati saranno pure assicurati a mezzo opportune opere provvisorie. In ogni caso saranno sempre garantite le condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.

Art.3 - Rinterro

1. Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo sarà riempito, fino ad un'altezza di cm.20 sopra la generatrice superiore del tubo, con sabbia, oppure con materiali aridi sferoidali di granulometria sino a 7 mm, esenti da cloruri, ed anche essi adeguatamente compattati fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità massima Proctor-Mod, compresa adeguata umidificazione, al di sopra dello strato precedente.
2. Il piano di appoggio della tubazione non deve presentare in alcun modo scabrosità tali da danneggiare il rivestimento della tubazione stessa. In caso contrario, prima della posa verrà steso uno strato di cm.10 di sabbia. Di conseguenza lo scavo verrà approfondito di uguale misura in maniera tale che il piano di appoggio della condotta risulti alla profondità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Sopra lo strato di cui al punto 1 il rinterro sarà eseguito con materiale di risulta, escluso le materie argillose, qualora sia ritenuto utilizzabile. Diversamente verranno utilizzati materiali aridi di idonea granulometria.
4. Lo strato superficiale del rinterro, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo assestamento del terreno, potrà essere eseguito con materiale arido (pietriscchetto, stabilizzato ecc.), chiuso da un velo di emulsione bituminosa stesa a freddo, in modo da consentirvi la circolazione del traffico, per almeno 20 giorni; nonché consentire un primo assestamento prima del ripristino della pavimentazione con le modalità del successivo Art. 4. Il ma-

teriale per il rinterro dovrà essere opportunamente compattato con piastra vibrante o rulli a strati non superiori a 30 cm., sino a raggiungere la densità di cui al precedente comma 1 ed all'Art.3 del Capo A (Norme Generali).

5. Al fine di poter effettuare a perfetta regola d'arte il ripristino della pavimentazione manomessa ed evitare cedimenti negli scavi, saranno adottati tutti gli accorgimenti della buona tecnica ed in particolare la sostituzione del materiale proveniente dagli scavi per il rinterro con le modalità di cui ai comma 1, 2, e 3. In ogni caso qualora venissero a verificarsi avallamenti nei rinterri, si provvederà alla immediata ricarica dei tratti interessati con pietrischetto e stabilizzato.

Art. 4 Ripristini di strade

1. Strade in genere

1.1. Strade con ossatura

1.1.1. Generalità

- 1.1.2. Dopo aver accertato l'avvenuto assestamento del terreno, alla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente articolo, si darà corso alla esecuzione dei ripristini della pavimentazione. Verrà pertanto approntato uno scavo di cassonetto di profondità di cm. 25 e comunque in relazione al sottofondo della pavimentazione esistente. Il cassonetto non sarà in alcun caso minore di 30 cm. rispetto alle dimensioni dello scavo sottostante.

1.2. Strade asfaltate

- 1.2.1. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sottofondo di ghiaia in natura dello spessore di circa 25 cm. reso, con esclusione di parti argillose o gelive, compattata debitamente con piastra vibrante o rullo.
- 1.2.2. Sarà successivamente steso, con idonee macchine vibrofinitrici, uno strato di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (binder-chiuso) agglomerato a caldo a 180°, previa spruzzatura del sottofondo con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.1 /mq e rullato con compressori vibranti da 8 tonn. Il bitume d'impasto avrà penetrazione 80/100 e sarà pari al 4,50 ÷ 5,50% sul peso del conglomerato. Il tutto compatibilmente al rispetto del disposto di cui all'articolo 4 del Capo A (Norme generali). Ovvero lo scavo di cassonetto dovrà essere utilizzato per ricostituire nell'ordine e con gli spessori originali, le sovrastrutture stradali esistenti.
- 1.2.3. Entro 90 gg., qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, dopo la spruzzatura di ancoraggio di Kg.0,80/mq con emulsione bituminosa, sarà steso con vibrofinitrice un manto di usura in conglomerato bituminoso confezionato a caldo a 180° con bitume di penetrazione 80/100 al 5,50 ÷ 6,50% del peso degli inerti.
- 1.2.4. Il conglomerato sarà confezionato con graniglie silicee a massa chiusa, con additivi di polvere di roccia asfaltica e filler dello spessore compresso con tandem da 8 ton. non inferiore a cm 3 e comunque eguale a quello esistente, della larghezza costante, risultante dopo le varie operazioni in misura non inferiore ad 1,50 volte 1a larghezza dello scavo, non escluso l'obbligo della metà carreggiata, previa scarificazione o fresatura, per garantire il regolare raccordo alla pavimentazione esistente.

- 1.2.5. Ferme restanti le caratteristiche e qualità dei materiali sopra descritte, il titolare della autorizzazione potrà, se lo riterrà opportuno senza che per questo possano ridursi o modificarsi le sue responsabilità, in luogo del sistema precedente, operare il ripristino nel modo seguente:
- 1.2.6. Effettuato il rinterro con le modalità di cui all'art. 3 comma 1., 2. e 3., o con cls alveolato, il titolare dell'autorizzazione procederà al ripristino dell'ossatura e degli strati stradali come esistenti escluso il tappeto di usura. Conseguenzialmente lo strato di binder, che dovrà essere del tipo chiuso per evitare infiltrazioni, sarà eseguito con spessore comprensivo di quello del tappeto di usura e sino a raggiungere una quota che consenta il successivo assestamento del terreno.
- 1.2.7. Verificato l'avvenuto assestamento alla scadenza del termine di almeno 40gg., si dovrà procedere alla fresatura dello strato superficiale, per una larghezza non inferiore ad 1,5 volte la larghezza dello scavo sottostante o maggiore in funzione della larghezza della fresa, ovvero pari alla larghezza del taglio praticato sul tappeto di usura con le modalità prescritte dall'art.12 Il ripristino sarà quindi completato con l'esecuzione del tappeto di usura come da comma 1.2, avendo l'accortezza di spazzolare preventivamente il cavo e di stendere con cura lungo i bordi adeguata quantità di emulsione bituminosa per assicurare la sigillatura del tappeto a quello esistente.

Al fine di meglio individuare le attività, le lavorazioni e le disposizioni tecniche si rimanda ai disegni schematici di cui all'allegato A e B con sottostante didascalie regolamentari.

1.3. Strade in lastricato, basolato o in mattonato

1.3.1. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata e successivo strato di cls al 2% di cemento 325, sul quale verranno posati i lastroni preventivamente lavorati nei setti a perfetto squadra, nella stessa posizione dalla quale sono stati tolti o i mattoni precedentemente rimossi con malta cementizia al 4% su letto di posa e nei setti.

1.3.2. Successivamente si procederà alla sigillatura dei giunti con impasto a caldo di bitume purissimo, polvere di asfalto e spargimento di sabbione a bitumatura compiuta per una profondità di almeno cm.3 previa loro accuratissima pulizia.

1.4. Strade bianche con ossatura

1.4.1. Nel cassonetto sarà steso a mano e serrato con scaglie uno strato di scapoli di pietra dello spessore di cm.20 e ghiaia per massicciata stradale dello spessore reso di 10 cm, debitamente compattato con piastra vibrante da 16 a 18 ton. per ricostituire l'ossatura.

1.4.2. Verrà poi steso un ulteriore strato di cm. 5 di materiale di saturazione, di ghiaia di fiume o di brecciamme di pezzatura cm.2-4 e sabbione e successivamente rullato.

1.5. Strade bianche senza ossatura

1.5.1. Sopra il terreno costipato, di cui all'art. 3 comma 3. del precedente articolo 3, verrà steso uno strato di cm.5 di ghiaia di fiume o di brecciamme di pezzatura cm.2-4 e successivamente rullato.

Art.5 - Ripristino di marciapiedi

1. Generalità

1.1. Vale quanto riportato al comma 1.1.1. del precedente art. 4, con la precisazione che la profondità del cassonetto non potrà essere definita a priori; ma sarà adeguata al tipo di ripristino da effettuare.

2. Preparazione del sottofondo

2.1. Nel cassonetto sarà steso, ove occorresse, uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa cm.10 debitamente compattato con piastra vibrante o rullo. Sarà successivamente steso uno strato di circa 10 cm. di cls. magro dosato a ql./mc 2,50 di cemento 325, che dovrà servire come supporto per i vari tipi di pavimentazione a finire di cui ai punti seguenti.

3. Cordoli

3.1. Sulla fondazione di cui all'Art.6 del Capo A, verranno posate le cordonature dei marciapiedi preventivamente rilavorate e attestate a squadra nei setti e se inutilizzabili sostituite con altre nuove aventi le medesime dimensioni, sia esse in pietra o cemento prefabbricato, i giunti verranno sigillati con boiaccia di puro cemento.

4. Marciapiedi asfaltati

4.1. Sul predetto supporto di cls (comma 2.), previa accurata pulizia della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto dello spessore pari a quello preesistente e comunque non inferiore a cm.3, di asfalto colato al 60% di polvere di roccia asfaltica e con il 5% di bitume più sabbia e graniglia.

5. Marciapiedi in cemento

5.1. Sul predetto supporto verrà stesa una cappa superiore in malta di cemento a ql./mc 5,00 di cemento, spessore eguale a quello preesistente e comunque non inferiore a cm 2 e spolvero di cemento puro tipo 325, lisciato e boggiardato.

6. Marciapiedi in mattonelle di asfalto, di cemento, di gres, ecc.

6.1. Sul predetto supporto in cls, verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento sulla quale verranno, posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiaccia di puro cemento.

ELENCO DEI CONTROLLI DI MINIMA

TERRE:

A) Piani di posa dei rilevati:

1. Determinazione del grado di costipamento relativo secondo C.N.R. n°8 del 23.10.67 e n°22 del 3.2.72.
Oppure la prova seguente (n°2)
2. Prova di carico su piastra di 30 cm di diametro secondo C.N.R. n°9 del 11.12.67 (può considerarsi alternativa alla precedente).

B) Rilevati e piani di posa delle fondazioni in trincea:

1. Analisi granulometrica
2. Prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro oppure la prova seguente.
3. Determinazione del grado di costipamento relativo.
Per rilevati di altezza maggiore di 50 cm è consigliabile effettuare le prove dei punti 2 e 3 anche su uno strato intermedio oltre che sull'ultimo strato.

C) Fondazioni in misto granulare.

1. Analisi granulometrica
2. Prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro
3. Determinazione del grado di costipamento relativo.

Note:

- a) E' consigliabile effettuare la classificazione e l'analisi granulometrica, ove richiesto, per ogni tipo di materiale impiegato.
- b) L'analisi granulometrica, per essere rappresentativa delle caratteristiche del materiale, deve essere effettuata su campioni di almeno:
 - 15 Kg per dimensioni inferiori a 40 mm.
 - 40 Kg per dimensioni inferiori a 100 mm.
- c) La prova di carico su piastra e la determinazione del grado di costipamento relativo dovrebbero essere effettuate ogni 3000 mq con un minimo di 2 prove per ogni tipo di materiale.
- d) La prova di carico su piastra di 30 cm. di diametro può essere effettuata su tutti i materiali con dimensioni inferiori a 10 cm.; per dimensioni maggiori si devono utilizzare piastre di diametro superiore tenendo presente che, il modulo di deformazione determinato con tali piastre, a parità di altre condizioni; risulta minore di quello ottenibile con piastra di 30cm.
- e) La determinazione del grado di costipamento relativo é normalizzata per materiali inferiori a 5~6 cm. e che comunque non contengono più dei 35% di elementi di dimensioni superiori a 30 mm. Quando tali condizioni non son verificate, l'esperienza suddetta può essere effettuata solo introducendo dei fattori correttivi di difficile definizione che lasciano quindi un sensibile grado d'incertezza nei risultati.

Conglomerati bituminosi

D) Strato di base:

1. Determinazione della percentuale di bitume secondo C.N.R. n°38 del 21.3.73.
2. Analisi granulometrica.
3. Prova Marshall secondo C.N.R. n°30 del 15.3.73.

E) Binder e strato di usura:

1. Determinazione della percentuale di bitume
2. Analisi granulometrica
3. Prova Marshall
4. Determinazione della percentuale dei vuoti residui su provino Marshall secondo C.N.R. n°39 del 23.3.73.